

Lavoro occasionale accessorio nell'ambito impresa familiare
(Applicazione circolare n. 76/2009 e n. 17/2010)

Nozione impresa familiare

Per impresa familiare si intende quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Dell'impresa familiare fanno, infatti, parte il titolare ed i familiari - anche non conviventi con il titolare - che prestano la loro attività nell'impresa in modo continuativo e prevalente (si intendono per familiari il coniuge, i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado).

Ambito di applicazione

L'impresa familiare disciplinata dalla lettera g), dell'articolo 70 del D.Lgs. n. 276/2003 può utilizzare il lavoro occasionale accessorio con due modalità:

- A - 1) per le attività specifiche esercitate nell'ambito di tutti i settori produttivi potrà fare ricorso ai buoni alla sola condizione di applicare il regime contributivo e assicurativo del lavoro subordinato, per qualsiasi tipologia di prestatori.
In questo caso la prestazione di lavoro occasionale deve essere svolta da soggetti estranei all'imprenditore e all'impresa familiare stessa, con esclusione, pertanto di attività inquadrabili in quelle proprie dei collaboratori autonomi o delle altre figure residuali dell'articolo 230-bis;*
- A - 2) sempre per le attività specifiche esercitate nell'ambito di tutti i settori produttivi potrà utilizzare i buoni lavoro con il regime contributivo e assicurativo agevolato, per l'impiego di studenti, pensionati e percettori di misure di sostegno al reddito e lavoratori in part-time;*
- B) per le altre tipologie di attività previste dalle lettere b), d) e h) del comma 1 dell'articolo 70 del D. Lgs. n. 276/2003, l'impresa familiare - potrà utilizzare i buoni lavoro ordinari con il regime contributivo e assicurativo agevolato, come previsto per tutti i settori e tutte le tipologie di imprese.
L'impresa familiare - in questo caso - può impiegare per prestazioni di lavoro occasionale con il regime contributivo e assicurativo agevolato - come tutti gli altri committenti - tutte le categorie di prestatori compresi i giovani, di cui alla lettera e) dell'art. 70, i pensionati, di cui alla lettera h bis) dell'art. 70, come modificato dalla L. n. 33 /2009, e i percettori di misure di sostegno al reddito di cui al comma 1 bis) dell'art. 70, in ogni settore produttivo.*

In tutti i casi di utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale l'impresa familiare dovrà rispettare il limite economico dei 10.000 € per anno fiscale.

Modalità procedurali

- ✚ *Nel caso dell'impresa familiare che utilizzi il lavoro occasionale accessorio con la modalità di cui al punto A1), il valore nominale di ogni singolo buono o voucher che è pari a 10 euro è comprensivo della contribuzione a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (33%), di quella in favore dell'INAIL 4% e di una quota pari al 5% per la gestione del servizio.*

*Il valore netto del voucher da **10 euro** nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a **5,80 euro**.*

In considerazione del diverso valore netto del buono lavoro rispetto al sistema generale di regolazione delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, è prevista, per questa particolare forma di impiego, esclusivamente l'utilizzo della procedura con voucher telematico.

- ✚ *Se la prestazione rientra nelle modalità di cui al punto A2) e B), per cui è previsto il normale regime contributivo e assicurativo agevolato, l'impresa familiare può utilizzare per l'acquisizione dei buoni lavoro a propria scelta sia la modalità cartacea sia quella telematica.*